

REPUBBLICA ITALIANA

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO i DD.P.Reg. Sic. Nn. 11/95, 74/95, 38/97, 26/99, 09/01 e 10/01;

VISTA la L.R. del 15.05.2000 n. 10;

VISTA la L.R. del 07/05/2015 n.9

VISTA la L.R. del 15/04/2021 n.9

VISTA la L.R. del 16/01/2024 n. 1;

VISTI i C.C.R.L del Comparto non dirigenziale vigenti in materia di rapporto di lavoro;

VISTO il contratto di di lavoro part-time e a tempo determinato stipulato in data 19/03/2004 tra l' Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia e il Sig. La Puzza Fabio nato ;

VISTO il D.D.G. n. 6165 del 04/10/2019, vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza il 22/10/2019 al n. 4079, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato ai sensi del comma 1, art. 20 del D. Lgs. 75/2017, tra l'Amministrazione Regionale e il Sig. La Puzza Fabio, di inquadramento nella categoria "D" posizione economica "D1" con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva presa di servizio il 04/11/2019;

VISTO il D.D.S. n. 3931 del 20/10/2021, vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza il 29/10/2021 al n. 2230, con il quale al Sig. La Puzza Fabio è stato attribuito a decorrere dal 18/02/2015 il beneficio economico previsto dall'art. 2052 del D.Lgs.vo 15/03/2010 n.66;

VISTA la Sentenza n. , con la quale è stato dichiarato in favore, tra l'altro, del Sig. La Puzza Fabio il diritto alla "progressione economica di cui all'art. 109 del C.C.R.L del comparto non dirigenziale - Quadriennio giuridico 2002-2005", con l'attribuzione della categoria superiore a decorrere dal 01/03/2005, con condanna all'adeguamento giuridico-economico e pagamento delle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale da computarsi dalla data di notificazione del ricorso introduttivo (29/10/2021), oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, nonché al pagamento degli importi indicati in ricorso relativi alla voce economica accessoria "Piano di Lavoro" detratti quelli riferiti ad annualità antecedenti al 2014 (da corrispondersi dal 2015), oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, ed, altresì, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite di euro 1.054,00, oltre rimborso spese al 15% CPA ed IVA come per legge;

CONSIDERATO che alla luce del superiore riconoscimento al Sig. La Puzza Fabio è da attribuire la categoria "D2" a decorrere dalla data di inquadramento ed è altresì, da riconoscere la "progressione economica orizzontale di cui all'art. 22 e art 90 del C.C.R.L. Triennio giuridico-economico 2016/2018", in categoria "D3" a far data dal 01/01/2022;

CONSIDERATO che per il superiore riconoscimento nella categoria “D” posizione economica “D2” è da rettificare il D.D.S. n. 3931 del 20/10/2021 rideterminando il beneficio economico spettante

RITENUTO pertanto, di dovere dare esecuzione alla sopra citata sentenza e, per l’effetto, procedere alla rideterminazione del trattamento economico spettante al dipendente così come risulta dalla allegata scheda che fa parte integrante del presente decreto, e di dover corrispondere le differenze retributive consequenziali, con prescrizione quinquennale dalla notifica del ricorso introduttivo (29/10/2021), oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, nonché le somme relative alla voce economica accessoria “Piano di Lavoro” detratti quelli riferiti ad annualità antecedenti al 2014 (da corrispondersi dal 2015), oltre interessi legali dalla maturazione al saldo

D E C R E T A

Art. 1) In esecuzione della a Sentenza n.

- e per le motivazioni espresse in narrativa, la posizione economica del Sig. La Puzza Fabio nato _____ viene rideterminata con le modalità e le decorrenze di cui alla allegata scheda che fa parte integrante del presente decreto, e sono corrisposte le differenze retributive spettanti, con prescrizione quinquennale dalla notifica del ricorso introduttivo (29/10/2021), oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, nonché le somme relative alla voce economica accessoria “Piano di Lavoro” detratti quelli riferiti ad annualità antecedenti al 2014 (da corrispondersi dal 2015), oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.

Art. 2) L’art. 3 del contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato approvato con il D.D.G. n. 6165 del 04/10/2019, vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza il 22/10/2019 al n. 4079 è rettificato nella parte in cui al Sig. La Puzza Fabio viene attribuita la posizione economica “D2”.

Art. 3) Il beneficio economico previsto dall’art. 2052 del D.Lgs.vo 15/03/2010 n.66 attribuito al Sig. La Puzza Fabio a decorrere dal 18/02/2015 con il D.D.S. n. 3931 del 20/10/2021, vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza il 29/10/2021 al n. 2230, viene rideterminato in virtù del nuovo inquadramento nella posizione economica “D2” a decorrere dal 01/03/2005, con le modalità di cui alla scheda allegata al presente decreto.

Art. 4) Le Amministrazioni convenute liquideranno in solido, in favore di parti ricorrenti le spese di lite di euro _____, oltre rimborso spese al 15% CPA ed IVA come per legge;

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 98, comma 6, della L.R. 9/2015 e sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'art.9 della legge regionale del 15/04/2021 n.9 e successivamente notificato all’interessato ed ai competenti Uffici.

VISTO SI PUBBLICHI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to G.G. Palagonia

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to C. Madonia

Gli originali agli atti d'ufficio